

# Foglio Federale

Berna, 15 aprile 1965

Anno XLVIII

Volume I

N° 15

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. 6500 Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale 65 - 690

---

9190

## Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione del protocollo per la proroga dell'accordo internazionale sul grano

(Del 6 aprile 1965)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Abbiamo l'onore di indirizzarvi un messaggio con disegno di decreto federale approvante il protocollo, raccomandato il 4 febbraio 1965 dal Consiglio internazionale del grano, a Londra, ed inteso alla proroga dell'accordo internazionale sul grano, del 1962.

I

Con decreto federale del 25 settembre 1962 (RU 1962, 69), avete approvato l'accordo internazionale sul grano, concluso a Ginevra nel 1962, e ci autorizaste a ratificarlo. La validità di questo accordo è limitata al 31 luglio 1965. Nel corso di una sessione straordinaria, tenutasi a Londra il 4 e il 5 febbraio 1965, il Consiglio internazionale del grano ha deciso di raccomandare ai Governi firmatari dell'accordo di prorogarlo per un anno, senza apportarvi alcuna modificazione. Questa raccomandazione è stata concretata in un protocollo, sottoposto all'approvazione e alla ratificazione dei Governi interessati.

II

Gli accordi sul grano, conclusi successivamente dopo il 1949, hanno avuto ottimi effetti. Tanto che, sia gli Stati che hanno sottoscritto l'accordo

generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), sia la conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, riunitasi a Ginevra l'anno scorso, hanno deciso di promuovere un'inchiesta per stabilire se non sia possibile concludere addirittura un accordo «generale» sul grano da applicarsi non solamente al frumento e alla farina, ma anche ai cereali da foraggio. Ma l'incertezza riguardo agli esiti positivi di una tale impresa è risultata tanto grande da causare una stasi nelle deliberazioni del Consiglio internazionale del grano, nel corso delle due sessioni ch'esso tenne l'anno passato per esaminare la possibilità di un eventuale rinnovo o proroga dell'accordo del 1962.

Cosicchè quando apparve assodato che la conclusione di un accordo «generale» sul grano, come era stato proposto dal GATT, avrebbe richiesto negoziati lunghissimi, il Consiglio del grano venne nella convinzione ch'altro non si potesse fare se non prorogare, ancorchè per un tempo limitato, l'accordo attuale. Durante la sessione del 4 e 5 febbraio 1965, la maggior parte dei Paesi esportatori e importatori furono dell'avviso che convenisse prorogare di due anni l'accordo, onde avere il tempo sufficiente per preparare il designato accordo generale. Sfortunatamente gli Stati Uniti si opposero a questa soluzione biennale, arguendo che la loro legislazione sui cereali sarebbe divenuta caduca verso la metà dell'anno prossimo. Per questa ragione, e fors'anche per le considerevoli fluttuazioni dei prezzi granari avutesi a fine gennaio sul mercato internazionale, essi proposero che l'accordo fosse prorogato solamente per un anno. Un accordo sui cereali senza la partecipazione degli Stati Uniti essendo inconcepibile, il Consiglio dovette accettare la proposta. Conseguentemente si decise di abordare senz'altro indugio i lavori di preparazione del nuovo accordo generale sul grano.

### III

Per quanto riguarda il tenore dell'accordo e le ragioni che c'indussero, all'inizio del 1962, a proporvene l'approvazione, rinviamo al nostro messaggio del 4 giugno 1962. Oggi si può constatare che, grazie a questo testo internazionale, i Paesi importatori si sono assicurati i loro approvvigionamenti granari, mentre i Paesi esportatori han potuto vendere il prodotto ai prezzi più stabili possibili. Attualmente l'accordo del 1962 è stato sottoscritto da 49 Stati, 10 dei quali sono esportatori e 39 importatori. Dall'andamento delle deliberazioni in seno al Consiglio del grano si può senz'altro inferire che il protocollo sarà firmato dai principali Paesi importatori ed esportatori, in modo che la maggioranza dei due terzi, prevista per l'entrata in vigore dell'accordo a partire dal 1° agosto 1965, sarà sicuramente raggiunta. Il protocollo è aperto a Washington, dal 22 marzo al 23 aprile 1965, alla firma dei Governi che fanno parte dell'accordo; il nostro ambasciatore l'ha firmato, con riserva di ratifica, il 2 aprile 1965. Il Consiglio del grano ha fissato al 15 luglio 1965 la data entro la quale dovranno essere depositati gli strumenti di accettazione ed approvazione.

I diritti e i doveri che derivano dall'accordo del 1962 sono stati trasmessi agli importatori e ai mugnai commerciali, in virtù del nostro decreto del 13 luglio 1962 concernente l'esecuzione dell'accordo internazionale sul grano (RU 1962, 875 - A XVI B). La durata di validità di questo decreto non essendo limitata, esso potrà rimanere applicabile anche dopo la proroga dell'accordo.

Dato quanto precede, vi raccomandiamo di adottare l'allegato disegno di decreto federale che approva il protocollo di proroga dell'accordo internazionale del 1962 sul grano.

La pertinente base costituzionale è data dall'articolo 8 Cost., secondo il quale la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85, numero 5. L'accordo, dovendo essere prorogato solamente per un anno, non cade sotto il referendum previsto dall'articolo 89, capoverso 4.

Confidiamo che vorrete accettare, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 6 aprile 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Tschudi**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## **Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione del protocollo per la proroga dell'accordo internazionale sul grano (Del 6 aprile1965)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9190
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.04.1965
Date	
Data	
Seite	773-775
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 302

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.